

STATUTO
- ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCIERI - PROVINCIA B.A.T.

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCIERI BAT", in seguito denominata con la sigla "ACP Bat" con sede in Barletta alla Via N. Sernia n. 29.

L'ACP Bat ha facoltà di istituire altri uffici di rappresentanza in tutta la Provincia B.A.T., senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

L'ACP Bat è delegata ufficiale della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e la rappresenta nelle sedi provinciali.

Art. 2

L'ACP Bat è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.

Art. 3

La durata dell'ACP Bat è illimitata.

TITOLO II - SCOPO

Art. 4

L'ACP Bat si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Raccogliere ed associare tutti coloro i quali svolgono l'attività di cuoco, di pasticciere, e qualunque altra attività connessa professionalmente al settore della ristorazione e della pasticceria in genere, per dar vita ad uno spirito unitario che accresca il prestigio sociale, economico e professionale delle categorie predette.
- Costituire la rappresentanza sul territorio provinciale BAT di coloro che si dedicano o si siano dedicati all'attività culinaria professionale, nei confronti di istituzioni e di enti, creando occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.
- Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.
- Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con Università, Istituti di Ricerca, Enti formativi, Istituti Alberghieri e Scuole di Cucina e pasticceria.
- Approfondire le conoscenze tecniche di cucina e pasticceria, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore della ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico etc), coinvolgendo a tal fine l'attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.
- Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l'eccellenza professionale e l'attività meritoria dei cuochi e dei pasticceri (anche sotto il profilo deontologico), quale esempi di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina e della pasticceria italiana e territoriale della sua diffusione nel mondo.
- Ottenere dalle pubbliche amministrazioni o da privati il riconoscimento morale e l'aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore delle categorie cuochi e pasticceri.
- Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze, a confederazioni, enti nazionali, comunitari, internazionali o sovranazionali che espletino o prevedano settori di attività inerenti alle categorie, e al proprio ambito di competenza, alla protezione civile, alle associazioni sportive ed associazioni culturali in genere.
- Costituire o partecipare a società di capitali e/o cooperative a.r.l. per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati alle attività associative provinciali.

Handwritten signatures and a circular official stamp.

STATUTO – Associazione Cuochi e Pasticcieri – Provincia

- Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse e in caso di contrasto di interessi, effettuare azione conciliativa tra gli stessi.
- Istituire e promuovere Marchi di qualità e di garanzia sulle professionalità e sull'etica deontologica dei propri associati, volti a distinguere e qualificare in Italia e all'Estero l'attività e la professionalità.
- Prestare nei confronti dei soci, assistenza e supporto tecnico, formativo e consulenziale al fine accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le materie tecniche e culturali afferenti al comparto della gastronomia (agroalimentare, turismo, ecc.).
- Attuare e promuovere progetti e azioni di marketing e comunicazione per la diffusione delle attività dell'associazione e comunque previste per tutto ciò che concorra allo sviluppo degli scopi sociali.
- Fornire assistenza tecnica, organizzativa e consulenziale agli associati ed agli organismi aderenti comunque operanti nei settori di riferimento anche in regime di partnership.
- Progettare interventi in ambito culturale, formativo, informativo per l'attivazione di processi di internazionalizzazione, condivisione di buone prassi, sviluppo del tessuto socio-economico, sia nel campo di riferimento culinario, sia in campi direttamente collegati (agroalimentare, ristorazione, turistico alberghiero ecc.);
- Attuare, proporre, sviluppare progetti e iniziative al fine di ottenere dalle pubbliche amministrazioni e dai privati l'aiuto necessario per poter perseguire negli scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale sia in favore della categoria sia delle persone meno abbienti e bisognose, anche in partenariato con organismi legati al terzo settore.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art. 5

Possono aderire all' ACP Bat tutti i cittadini italiani o stranieri che si dedichino o si siano dedicati professionalmente all'attività culinaria e pasticceria, che si siano distinti per particolari attività di benemerita e/o di sostegno nei confronti della categoria dei "Cuochi" e/o dei "Pasticcieri".

Gli associati hanno diritto a fruire dei servizi resi dalla Federazione Italiana Cuochi, dall'Unione Regionale Cuochi Puglia e dall'ACP Bat, e sono legittimati a prendere parte attivamente, alla vita e all'amministrazione dell' ACP Bat stessa, in particolare, tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona o per il tramite di loro delegati, alle assemblee secondo le modalità indicate negli articoli del presente statuto.

Art. 6

Gli associati si distinguono in "Effettivi", "Onorari" e "Sostenitori".

Art. 7

Sono "Associati Effettivi" tutti i "Soci Professionisti" e gli "Allievi".


a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l'attività culinaria e/o pasticceria come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Per sedi di appartenenza si intendono le sedi provinciali della propria residenza o la sede provinciale del luogo di lavoro o nella quale si trova la scuola in cui svolgono e/o hanno svolto tale incarico.

b) I Soci Allievi sono coloro che, in qualità di studenti, frequentano corsi di cucina in Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado e che ne abbiano fatto domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza.

c) Sono "Soci Onorari" tutti coloro che, per particolari attività svolte o per aiuti costituenti benemerita, siano ritenuti meritevoli di tale nomina.

d) Sono "Soci Sostenitori" – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ACP Bat – tutti coloro che, svolgono attività di promozione e di tutela degli interessi sociali ed associativi dell' ACP Bat. I "Soci Sostenitori" hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi federali e regionali, astenendosi da comportamenti che possono risultare contrari allo scopo ed all'attività della Federazione.

Il diritto di voto e la possibilità di ricoprire cariche all'interno dell' ACP Bat, nonché nell'ambito delle singole Associazioni Provinciali, spetta solo agli "Associati Effettivi" che abbiano compiuto la maggiore



età.

Art. 8

Gli Associati costituiscono ed esercitano la propria azione attraverso "rappresentanze" Provinciali e Territoriali.

A tali associazioni spetta il compito di svolgere a livello territoriale, in piena autonomia e responsabilità, le attività dirette al perseguimento degli scopi sociali, stabilite per ciascuna di esse dalle relative Assemblee. Le Associazioni devono essere legalmente riconosciute, ed il loro statuto e regolamento interno deve essere conforme a quello della Federazione e dell'Unione Regionale Cuochi Puglia. Le Associazioni devono essere composte da un numero di iscritti non inferiore a 50 e devono esercitare la loro attività esclusivamente nell'ambito territoriale a cui fanno riferimento.

Art. 9

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per indegnità.

Il Provvedimento di Radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Nazionale dopo aver sentito l'interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile. Il provvedimento, avviato su segnalazione del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale, Territoriale, deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei componenti, a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale, l'interessato può presentare ricorso al Collegio Arbitrale che delibererà in modo inappellabile sulla vertenza.

L'ACP Bat potrà costituire un Collegio Conciliatore composto da tre membri, anche esterni e non soci, con il compito di espletare la fase istruttoria e redigere adeguata documentazione riepilogativa da sottoporre alla successiva attenzione e approvazione del Consiglio Direttivo Regionale per le competenze derivanti dal caso. Nel periodo intercorrente la comunicazione all'associato da parte del Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale, Territoriale della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l'associato è sospeso cautelativamente da ogni funzione ricoperta all'interno della sua associazione di appartenenza e da eventuali cariche nazionali. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell'eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale.

Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l'interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l'interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell'associato per indegnità.

Art. 10

Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza scrupolosa del presente statuto;
 - b) al versamento della quota associativa, come pure di eventuali contributi, determinati annualmente dall'Assemblea Generale dell'ACP Bat. Le quote di spettanza destinata all'ACP Bat', come pure eventuali contributi, saranno determinati annualmente dalle assemblee dei Delegati di competenza e, a norma del presente statuto, le modalità di versamento e le norme di applicazione saranno dettate dal regolamento interno;
 - c) a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli Associati.
- La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi ed in ogni caso le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 11

Gli Organi dell'ACP Bat sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Sindaci Revisori
- d) La Giunta Esecutiva

M. C. B. 3



Art. 12

L'ACP Bat viene rappresentata nell'Assemblea Nazionale da un Delegato ogni 50 (cinquanta) iscritti e nell'Unione Regionale di competenza da un Delegato ogni 30 (trenta) iscritti che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 13

L'Assemblea di ogni Unione Regionale, Associazione Provinciale, Territoriale, si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi quella Regionale ed entro due mesi le altre, a partire dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Si riunisce altresì ogni volta che sia stata convocata l'Assemblea Nazionale dei Delegati, non appena sia pervenuta la convocazione di cui all'Art. 14 del presente statuto.

Art. 14

L'Assemblea Generale degli Associati dell'ACP Bat viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente Provinciale e, in sua assenza, dal Vice presidente, tramite posta ordinaria prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede, indicativamente 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACP Bat o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un delegato nominato dalla stessa Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, da fissare almeno tre ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio è obbligato a partecipare all'Assemblea Generale o può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da un altro delegato. Nessun delegato può comunque essere titolare di più di tre deleghe scritte.

Le deleghe per l'Assemblea dei Soci si ritengono valide solo se presentate su carta intestata dell'ACP Bat, firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente.

Le deleghe possono essere assegnate ai soli "Soci Effettivi", che hanno il diritto esclusivo di voto.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci ACP Bat può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.


Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La votazione per l'elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni socio che depositerà nell'urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

Art. 17

Spetta all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) approvare il regolamento interno dell'ACP Bat';
- d) ratificare la nomina del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione e la revoca del Presidente;
- f) l'elezione, su proposta del Presidente, del Tesoriere e del Presidente Vicario e la loro revoca;
- g) la nomina del Presidente Onorario e dei Senatori;
- h) la elezione del Collegio Arbitrale;
- i) la elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- j) le deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- k) l'approvazione delle linee programmatiche dell'attività associativa nazionale;
- l) la determinazione dell'importo spettante all'ACP Bat della quota associativa;
- m) fissare le linee dell'attività territoriale in armonia con quelle generali della Federazione;
- n) nomina dei Delegati che partecipano all'Assemblea Nazionale e Regionale convocata in seduta Ordinaria o Straordinaria.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCIERI' around the perimeter and 'PROVINCIA' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Art. 18

Spetta all'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:

- a) l'approvazione dello statuto dell'associazione cuochi e pasticceri bat e delle relative modifiche;
- b) deliberare lo scioglimento dell'ACP Bat;
- c) nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi membri, tenendo conto della rappresentanza in percentuale di ogni categoria.

Ad ogni Categoria, intesa come Categoria "CUOCHI" e Categoria "PASTICCIERI" deve comunque essere garantito un rappresentante identificato nel Presidente o, previa diversa decisione della stessa, altro soggetto prescelto e indicato.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo dell'ACP Bat provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale, suddivisa per Categorie. L'assenza ingiustificata per un massimo di tre volte determina il decadimento dalla carica. L'assenza ingiustificata si configura quando non avviene comunicazione di assenza con preavviso minimo di giorni 5. Il mandato di questi ultimi scade, come per gli altri, alla fine del quadriennio in corso.

Art. 20

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell'intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, l'Assemblea Ordinaria dei soci, al fine di provvedere a ratificare la nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del suo Vicario, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio Direttivo, con lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 22

Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'ACP Bat e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea dei Soci, spettandogli i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

- a) su proposta del Presidente, nominare il Segretario, solo fra gli associati effettivi;
- b) su proposta del Presidente nominare il Direttore Generale e il Tesoriere;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e budget preventivo annuale;
- d) dar corso alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- e) affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l'organizzazione delle molteplici attività associative.

Art. 23

Il Presidente rappresenta legalmente l'ACP Bat a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci fra i suoi membri e resta in carica 4 (quattro) anni. Non può ricoprire l'incarico per più di 2 (due) legislature consecutive.

Al Presidente compete:

- 1) presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- 2) presiedere il Consiglio Direttivo;


Art. 24

La Giunta Esecutiva è l'Organo Esecutivo del Consiglio Direttivo.

Sono membri di diritto della giunta:

Il Presidente, che la presiede, e l'ufficio di presidenza composto dal Vice Presidente e dal Direttore Generale. Oltre a quelli di diritto fanno parte della Giunta altri 2 (due) membri scelti all'interno del Consiglio Direttivo, indicati dal Presidente, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano a scopo consultivo il Segretario e il Tesoriere.

H. e l. Bell *5* *Stammarco*



Spetta alla Giunta Esecutiva il compito di attuare le delibere del Consiglio, rendendo allo stesso ampia e circostanziata documentazione sulle attività espletate ed istituire un regolamento interno e, previa ratifica o mandato del Consiglio, l'affidamento di incarichi professionali a persone fisiche e giuridiche, anche estranee alla categoria, nell'ambito di attività specifiche di propria competenza.

Art. 25

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Segretario spetta il compito di svolgere le mansioni attribuitigli dal Consiglio e in particolare: i compiti di natura amministrativa legati alla sede dell'ACP Bat e a coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente.

Il Segretario è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali dell'ACP Bat presieduti dal Presidente.

Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 26

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio.

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio. In particolare:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) gestisce le risorse monetarie dell'Associazione;
- c) tiene il libro mastro e degli inventari;
- d) provvede a effettuare i pagamenti;
- e) è inoltre cointestatario, con il Presidente, del Conto Corrente dell'Associazione.

Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile

Art. 27

L'ACP Bat può nominare un Direttore Generale, su proposta del Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo, anche tra non soci, dotato di particolare esperienza e competenza nei settori di riferimento e nell'organizzazione. È responsabile del coordinamento dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi, assumendone le mansioni di Segretario. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci anche fra persone estranee alla categoria, con competenze circa la loro funzione.

I Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.

Il Collegio dei Sindaci nomina tra i suoi membri effettivi un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.

Al Collegio dei Sindaci spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell'ente e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell'ente.

Art. 29

La carica di Presidente Onorario dell'ACP Bat ha durata illimitata e, proposta dalla Presidenza, viene ratificata dall'Assemblea.

Il Presidente Onorario ha diritto al voto e può partecipare alle Assemblee e ai Consigli Direttivi, ed essere interpellati su questioni di particolare importanza.

TITOLO V - MEZZI FINANZIARI DELL'ACP:BAT

Art. 30

I mezzi finanziari dell'ACP.BAT sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;
- c) sovvenzioni, finanziamenti o contributi di enti pubblici;
- d) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.

Stefano Collo
Presidente



STATUTO – Associazione Cuochi e Pasticcieri – Provincia

- f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. partecipate dall' ACP Bat.
- E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l'esistenza dell'Unione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

Art. 32

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell' ACP Bat e il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.

TITOLO VI - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art.33


Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione in presenza di almeno il 15% dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.


Art. 34

Per quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

H. Dell'...
...



**Certifico lo Dott. Lamanna Mario, Notaio
In Barletta Iscritto Al Collegio Notarile Di
Trani, Che La Presente Copia, (Composta
Da _____ Facciate) E' Conforme Al
Suo Originale. Si Rilascia Per Gli Usi Di
Legge. 10.03.2012
Barletta, _____**

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. A circular notary seal is stamped over the signature, partially obscuring it. The seal contains a portrait of a man, likely the notary, and some illegible text around the perimeter.